

TRIBUNALE DI VENEZIA

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
ACCORDO CON I CREDITORI EX LEGGE N. 3/2012**

Il signor **Bruno Duse**, nato a Venezia, il 15/05/71 e residente a Meolo (VE), via Dei Bianchi, n. 57/B, C.F. DSUBRN71E15L736U, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

premessato che

- 1) con istanza del 1/07/19 il signor Bruno Duse chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di sovraindebitamento l. 3/2012 (**doc. 2**);
- 2) con provvedimento del 30/07/19, l'Organismo nominava Gestore il dott. Dario Semenzato, che provvedeva alla accettazione dell'incarico (**doc. 3**);
- 3) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (**doc. 4**);

tanto premesso

- il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di accordo ai sensi della predetta legge.
- Si dà preliminarmente atto che analoga iniziativa è assunta anche dalla moglie del ricorrente, signora Sara Nadalini, la quale ha presentato, infatti, autonoma domanda di composizione della crisi, nella forma del piano del consumatore.
- Le due domande, in quanto intrinsecamente connesse, si prestano ad una trattazione congiunta o, quanto meno da parte di un medesimo

Giudice, per evidenti ragioni di economia processuale e coordinamento delle soluzioni, anche se per necessità e chiarezza saranno, comunque, tenute distinte le relative masse.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, essendo oggi un privato consumatore e, in passato, imprenditore individuale cessato già nel 2012 (e, in ogni, caso sotto soglia), la cui esposizione è oltretutto rappresentata, per lo più, da debiti privati, assunti in qualità di privato consumatore (in uno alla moglie) (**docc. 5/6**).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Il signor Duse, pur se attualmente occupato, si trova in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi della crisi della propria attività, senza potervi far fronte, e per essere incorso contestualmente anche in talune criticità connesse al finanziamento per l'acquisto della casa.

Come meglio dettagliato *infra* i debiti accumulati, diretti e/o di garanzia, ammontano a euro 300.000,00 circa.

Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo proprietario, nella quota del 50%, dell'immobile sito in Meolo (VE), via Dei Bianchi, 57/B.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Pur essendo il debito accumulato in gran parte di natura privata, la procedura che intende proporre è quella dell'accordo con i creditori.

CENNI STORICI – CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è venuto a trovarsi è

dovuta ad impegni finanziari assunti come privato e anche nell'ambito della sua attività professionale e non più onorati a causa della diminuzione, e della successiva definitiva perdita, del lavoro, patita dopo il 2008 e anche alle criticità connesse al finanziamento per l'acquisto della casa.

La perdita di lavoro del signor Duse post 2008 ha avuto conseguenze molto negative sull'insieme della famiglia dei coniugi Duse e Nadalini.

Come detto, pesa però sulle difficoltà incontrate dai coniugi, anche il comportamento della banca in relazione all'operazione di finanziamento per l'acquisto della casa familiare.

Quando, infatti, nel 1999 i coniugi decisero di acquistare l'attuale abitazione si rivolsero all'ex Banco Ambrosiano Veneto, filiale di Murano, dove il signor Duse aveva già dei contatti, avendo aperto lì il suo primo conto corrente per la ditta individuale.

I coniugi evidenziarono da subito alla banca che l'immobile da acquistare era al grezzo (presentava solo i muri) e, dunque, che vi sarebbe stata la necessità di acquisire ulteriori risorse per completare la costruzione.

La banca consigliò di stipulare un mutuo di lire 150.000.000, con la possibilità poi di integrarlo per le ulteriori necessità indicate. Di fatto, però, per ottenere le nuove risorse promesse fu necessario estinguere il precedente mutuo, pagando la penale e i costi del nuovo atto notarile.

Questa impostazione ha portato a dover richiedere successivamente due volte la rinegoziazione del mutuo originario per riuscire a finire i lavori, con i maggiori costi a ciò collegati, anche sul piano fiscale (mancata detrazione degli interessi dei mutui rinegoziati).

Nel 2004 è stata, così, chiesta la prima rinegoziazione del mutuo presso la stessa Agenzia di Murano, divenuta nel frattempo Banca Intesa, mediante stipula di un finanziamento di euro 110.000,00, utilizzato per euro 61.000,00 circa per estinguere il precedente mutuo (con una commissione dell'1% sul capitale residuo) e per pagare le conseguenti nuove spese di notaio, polizze assicurative, perizie.

Nel 2006 è stata richiesta la seconda rinegoziazione, mediante stipula del mutuo 11/04/06 di euro 185.000,00, così utilizzato:

-euro 104.664,80 per l'estinzione del precedente mutuo;

-euro 2.201,96 per notaio e nuova perizia;

-euro 508,36 nuova polizza scoppio e incendio;

-euro 7.115,38 per una polizza vita, invalidità e malattia (polizza imposta di fatto per ottenere l'erogazione del mutuo).

In quegli anni il signor Duse aveva la sua impresa di artigiano edile (cartongessista/dipintore), senza dipendenti, e la signora Nadalini lavorava part-time come dipendente pubblico a Venezia ed erano così in grado di far fronte agli impegni assunti, pur con gli errori di impostazione commessi dalla banca.

Nel 2008 sono, tuttavia, iniziate le difficoltà maggiori relative all'attività del signor Duse, a causa soprattutto dei ritardi nella riscossione dei compensi per i lavori fatti o dei mancati introiti.

Per cercare di far fronte alle varie inadempienze, nel 2009 il signor Duse era così costretto a chiedere alla banca (divenuta frattanto Veneto Banca) la concessione di un fido di euro 25.000,00 (per la concessione del fido venne richiesta anche la garanzia personale della signora Nadalini e la sottoscrizione di un fondo di investimento che prevedeva un esborso mensile di euro 180,00) e alla fine del 2009 l'erogazione di un ulteriore prestito di euro 20.000,00, da rimborsare con un versamento mensile di euro 360,00 circa.

Per sanare in parte la situazione di difficoltà dovuta al mancato pagamento di alcune rate, nel 2010 la banca provvedeva a proporre ai coniugi l'erogazione di un nuovo mutuo e, dunque, ad aprile 2010 veniva stipulato un nuovo finanziamento per l'importo di euro 40.000,00 a tasso fisso, con una rata di euro 272,50.

A fatica per un certo periodo i coniugi hanno adempiuto al pagamento di tutte le rate, oltre a pagare tutto il resto necessario per vivere.

Quando però, a causa dell'aggravarsi della crisi economica, il fido concesso alla ditta del signor Duse è stato improvvisamente revocato (non risulta tra l'altro che sia mai pervenuta alcuna comunicazione scritta) e la banca ha chiesto di rientrare dallo scoperto di conto corrente, la situazione è precipitata, tanto che, per la mancanza di lavoro e di redditi, i coniugi hanno richiesto e ottenuto la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, così

come previsto dalla normativa.

A maggio 2012 il signor Duse è stato costretto a chiudere la partita IVA (nel frattempo la signora Nadalini già da un anno lavorava a tempo pieno) e si è messo subito alla ricerca di un nuovo lavoro, anche al di fuori del campo edile.

In quel periodo la banca per chiudere il conto della ditta ha di fatto imposto anche un nuovo finanziamento, che prevedeva un versamento mensile per 5 anni di euro 400,00 circa al mese.

Per quattro anni il signor Duse ha cercato un impiego fisso, svolgendo in questo periodo solo brevi lavori, con contratti a tempo determinato.

A maggio 2016 il signor Duse ha fortunatamente trovato l'attuale impiego come commesso di una ferramenta, dove è stato assunto a tempo determinato per circa due anni e, poi, finalmente ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, attualmente in corso.

Dal 2017 la situazione economica della famiglia può dirsi stabilizzata, anche se ovviamente gli stipendi dei signori Duse e Nadalini sono appena sufficienti al sostentamento loro e della loro famiglia (circa 1.300/1400 euro a testa).

Per quanto la circostanza riguardi direttamente la moglie del ricorrente, tuttavia data la stretta interconnessione delle due vicende si precisa che la signora Nadalini a luglio 2018 ha ottenuto un finanziamento a tasso agevolato (ora pari a zero) da parte del datore di lavoro contro cessione del quinto dello stipendio, per l'acquisto di un'automobile: quella precedente aveva, infatti, molti problemi e negli ultimi anni aveva causato numerose spese per manutenzioni e, pertanto, andava assolutamente sostituita.

Un tanto viene precisato in quanto gli autoveicoli per la famiglia sono assolutamente necessari per poter vivere, in quanto l'abitazione si trova in una zona rurale, non servita da servizi di trasporto pubblici.

Per andare al lavoro (con il treno) e portare i figli a scuola la signora Nadalini deve percorrere 10 km al giorno e il signor Duse, per andare al lavoro e riprendere i figli quando tornano da scuola, deve percorrere più di 40 km al giorno.

Nella frazione in cui abitano non c'è alcun tipo di servizio o negozio, il supermercato o la farmacia più vicini distano a circa 6 km da casa.

Attualmente il signor Duse è, dunque, occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, avendo entrate regolari ed essendo queste appena sufficienti al proprio mantenimento anche in funzione della esecuzione degli impegni che intende assumere con la presente procedura.

LA PROPOSTA DI ACCORDO

Per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio reddito nella quota parte ritenuta disponibile al netto di quanto necessario per le spese correnti e ciò fino alla concorrenza del valore di realizzo dell'immobile nella quota di competenza.

L'obiettivo del ricorrente e della di lui moglie è, infatti, il salvataggio della casa adibita ad abitazione familiare e, in funzione di tale traguardo, i coniugi intendono soddisfare le ragioni dei creditori corrispondendo il controvalore dei beni di cui dispongono, come detto mediante un piano proiettato nel tempo per quanto di necessità.

I beni del debitore sono elencati e comprovati dalle relative visure, non avendo il debitore posto in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni (**doc. 7/11**).

Il piano si basa, dunque, essenzialmente sulla valorizzazione dell'immobile, alla luce del suo valore e delle possibili vicende esecutive che lo potrebbero interessare.

Come da perizia, l'immobile, a valori di realizzo, è stimato in euro 85.000,00 (**doc. 12**).

Nella formulazione della somma offerta il ricorrente ha tenuto, inoltre, conto del prevedibile esito dell'asta.

In caso di esecuzione, la dinamica dei ribassi che notoriamente caratterizza le aste in relazione alla possibilità degli offerenti di formulare proposte minime, pari al 75% del prezzo base, è prevedibile che finisca per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita. Nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5.

Alla luce di tali valutazioni il ricorrente ha ritenuto di prevedere un solo esperimento e, dunque, di offrire il risultato migliore al quale il creditore

ipotecario potrebbe aspirare in sede esecutiva pari all'importo netto di **euro 40.000,00, nella quota parte del 50% pari a euro 20.000,00**:

	<u>REALIZZO</u>	<u>COMMERCIALE</u>
VALORE DI PERIZIA	85.000	122.000
INEFFICIENZA TRIBUNALE	15% 12.750	15% 18.300
BASE ASTA	72.250	103.700
SCONTO OFFERENTE (1° ESPERIMENTO)	25% 18.063	25% 25.925
	54.188	77.775
COSTO COMPLESSIVO ESECUZIONE	25% 13.547	25% 19.444
VALORE DI REALIZZO	40.641	58.331

Se sarà accettato il piano di pagamenti proposto dal ricorrente, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 40.000,00, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta in sede di esecuzione forzata, su un prezzo verosimilmente inferiore, oltre a correre ulteriormente il rischio di invenduto.

Dunque, la proposta del ricorrente consente verosimilmente un maggior incasso a favore della procedura, oltre alla certezza del risultato.

Il tutto è subordinato alla condizione che, in sede di apertura del procedimento, il Giudice Delegato disponga la sospensione / interruzione / dichiarazione di improcedibilità delle esecuzioni ex art. 10 l. cit., che frattanto fossero avviate.

In merito alle modalità di esecuzione dell'accordo, con la presente domanda il ricorrente intende, dunque, valorizzare la proposta di versamento dilazionato come elemento chiave del piano.

La sostenibilità del progetto si basa come detto sul reddito del signor Duse, per essere costituito da retribuzione di lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato di euro 1.400,00 circa al mese (**docc. 13/17**).

Si tratta di una entrata che è sufficiente sia ad assicurare al debitore il proprio sostentamento, sia a consentire il versamento a favore della procedura della somma di euro 250,00 al mese (altrettanto è l'apporto previsto dalla moglie nel suo piano) (**docc. 18/19**).

Tenuto conto che il ricorrente ha una aspettativa di vita lavorativa di anni 18 si ritiene che l'impegno che intende assumere per la durata di 11 anni sia ragionevole e come tale consenta di ritenere fattibile il piano.

Si precisa che 10 anni saranno funzionali a realizzare risorse per il pagamento delle spese in prededuzione e per la differenza per il pagamento del creditore ipotecario. Mentre l'11° anno sarà funzionale a recuperare risorse da destinare ai creditori chirografari.

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili al ricorrente. L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 20**).

Si sono effettuate verifiche e riscontri per accertare la correttezza degli importi esposti (**docc. 21/23**).

Con le fonti disponibili, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito il ricorrente;
- il pagamento del 8,42% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 5,73% dei creditori privilegiati;
- il pagamento del 1,13% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (**doc. 24**).

Al pagamento dei creditori sarà provveduto nel corso del tempo in relazione agli incassi dei versamenti mensili da parte della ricorrente e del marito e, in particolare, saranno pagati: dopo 3 anni le prededuzioni; dopo 10 anni l'ipotecario (con possibile acconto dopo i primi 5 anni di versamenti); all'11° anno i chirografi. Il tutto compatibilmente con l'esigenza di non gravare eccessivamente il Liquidatore rispetto alla necessità di predisporre successivi piani di riparto.

Sulla convenienza della proposta di accordo giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno della proposta di pagamento del ricorrente e della moglie e dunque del maggior incasso da essa assicurata rispetto ai prevedibili esiti in asta.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (cfr. doc. 4).

tanto premesso

CHIEDE

che sia aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta la improcedibilità / sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibili, qualora fossero medio tempore avviate.

Si producono:

- 1) procura;
- 2) istanza nomina OCC;
- 3) provvedimento di nomina OCC e accettazione;
- 4) relazione particolareggiata OCC;
- 5) visura camerale cancellazione ditta;
- 6) fatturati 2009 2010 2011 2012;
- 7) elenco beni;
- 8) visura catastale;
- 9) visura ipotecaria;
- 10)visura PRA;
- 11)dichiarazione assenza atti dispositivi;
- 12)perizia;
- 13)buste paga;
- 14)contratto di lavoro;
- 15)dichiarazione redditi 2016;
- 16)dichiarazione redditi 2017;
- 17)dichiarazione redditi 2018;
- 18)elenco spese;
- 19)autocertificazione stato famiglia;
- 20)elenco creditori;
- 21)sollecito banca MB;
- 22)Crif;

23)estratto ruolo;

24)piano di riparto;

25)contributo unificato e marca.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Venezia, 15/02/20

Avv. Massimo Cruciat